



COMUNE DI VALVASONE

PROVINCIA DI PORDENONE

REGOLAMENTO

PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL
GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE
CIVILE

* * * * *

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 18 settembre 1991, divenuta esecutiva a tutti gli effetti in data 6 dicembre 1991.

IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO
COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.

Art. 1

E' costituito il gruppo comunale dei volontari di protezione civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, residenti nel Comune, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile, entro i limiti dei piani di protezione civile comunale, in attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso di calamità interessanti il relativo territorio e di ripristino a seguito dell'emergenza.

Art. 2

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

Il Comune individuerà le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. 1.2.1990, n. 045/Pres.

Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto obbligatoriamente in vista sull'equipaggiamento utilizzato dal volontario durante l'intervento.

Art. 3

Il Sindaco è responsabile unico del gruppo e nomina, tra i componenti del gruppo stesso, un coordinatore di tutte le attività connesse, che ha la responsabilità operativa del gruppo durante dette attività.

Art. 4

I volontari appartenenti al gruppo comunale saranno addestrati a cura della Direzione regionale della protezione civile, d'intesa con la Prefettura territorialmente competente, mediante tecnici abilitati della Direzione stessa, del Corpo forestale regionale e di Enti ed organismi, anche dello Stato, previa opportune intese ed accordi, in relazione ai compiti istituzionali cui attendono.

Art. 5

All'interno del gruppo comunale possono essere formate squadre specializzate, in relazione ai particolari e diversificati rischi incombenti sul rispettivo territorio.

Ogni squadra avrà un capo, nominato dal Sindaco, al quale esso farà riferimento, fermo restando il rapporto funzionale con il coordinatore del gruppo comunale e la diretta responsabilità dell'attrezzatura di squadra avuta in dotazione.

Art. 6

Durante le emergenze il gruppo volontari, anche strutturato in varie squadre, su ordine del Sindaco potrà agire d'iniziativa fino all'arrivo degli organi istituzionalmente preposti all'intervento, alle cui dipendenze dovrà successivamente operare, se richiesto.

Dell'intervento in emergenza dovranno essere tempestivamente informate la Sala operativa regionale della protezione civile e quella della Prefettura competente per territorio.

Tutte le attività svolte dalle varie squadre dovranno essere evidenziate in un apposito registro tenuto dal capo e controfirmato dal coordinatore del gruppo comunale, il quale avrà cura di farlo vistare dal Sindaco almeno due volte all'anno.

Art. 7

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 1, nonché a quelle esercitative, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcuna attività diversa, ovvero contrastante con le finalità indicate.

Art. 8

Per dotare il gruppo di idonee attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento o di deposito di materiali e mezzi, il Comune potrà chiedere all'Amministrazione regionale la concessione dei finanziamenti previsti dall'art. 10 della L.R. 31.12.1986, n. 64.

Art. 9

Ai gruppi comunali potranno essere concessi dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, contributi per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 1675/FPC del 30 marzo 1989 del Ministro stesso, previa iscrizione negli appositi elenchi del Dipartimento nazionale.

Ai volontari, inoltre, saranno garantiti, ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 159/84 convertito in Legge 363/84, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza, debitamente autorizzate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, i seguenti benefici:

- a) **mantenimento del posto di lavoro:**
al volontario impiegato in attività addestrativa o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
- b) **mantenimento del trattamento economico e previdenziale:**
al volontario viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;
- c) **copertura assicurativa:**
i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile;
- d) **rimborso delle spese sostenute:**
al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l'uso di mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe dell'Automobile Club d'Italia in vigore.

Art. 10

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente art. 9, il Sindaco, dopo le comunicazioni di cui al secondo comma del precedente art. 6, relative all'impiego del gruppo di volontari comunali in emergenza, ovvero nei casi di attività esercitativa, preventivamente approvata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, provvederà a certificare con nota alla Prefettura competente per territorio i nominativi ed i tempi d'impiego dei volontari.

Art. 11

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni da parte dei singoli volontari comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, il quale, sentito il coordinatore del gruppo, potrà decretare l'eventuale provvedimento disciplinare, ovvero la conseguente esclusione comportante la restituzione dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione comunale.

Art. 12

Le modalità di attivazione del gruppo comunale dei volontari di protezione civile, agli effetti del loro impiego, fanno riferimento alle procedure contenute nel singolo piano di intervento che verrà predisposto dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 31.12.1986, n. 64.

Art. 13

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 14

(norma transitoria)

Fino a quando non sarà diversamente regolato, in attuazione della L.R. 22.1.1991, n. 3, modificata dall'art. 9 della L.R. 15.4.1991, n. 15, al riguardo della costituzione e del funzionamento delle squadre comunali di volontari antincendio boschivo, continuano ad applicarsi le norme relative, contenute nel "Regolamento di attuazione della L.R. 18.2.1977, n. 8 inerente le modalità di esercizio della funzione di prevenzione ed estinzione degli incendi e la ripartizione delle relative competenze fra gli organi del Corpo forestale regionale", approvato con D.P.G.R. 28.12.1978, n. 01016/Pres. ed in particolare quelle previste dagli artt. 15 e seguenti.

* * *